

**CANDIDATURA A COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' DEL COMUNE DI TRIESTE**

La sottoscritta _____

Nata a _____ il _____

Codice Fiscale _____

Residente a _____ Prov _____

Via/Piazza _____ n. _____

e-mail _____

PEC (eventuale) _____

tel _____ .cell. _____

PRESENTA

La propria candidatura per la nomina a componente della **Commissione Pari Opportunità del Comune di Trieste**.

A tal fine
(barrare le caselle d'interesse)

DICHIARA

che la propria candidatura appartiene alla seguente categoria, tra quelle enunciate dall'art. 28 dello Statuto:

- donne appartenenti ad associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività sul territorio

- esperte di accertata competenza nei settori socio-sanitario, della cultura e istruzione, dell'economia e del lavoro e di quanto abbia attinenza con la condizione della donna,

DICHIARA

dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

resa edotta delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76¹ del d.p.r. 445/2000

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla candidatura di cui all'art. 10 commi 1 e 2 del d.lgs. 235 del 2012²

DICHIARA, altresì:

- La propria disponibilità ad accettare la carica, in caso di nomina.
- di autorizzare il trattamento dei dati personali, per le finalità e con le modalità indicate nel dlgs 196/03.

Allega:

1) curriculum vitae comprensivo, tra gli altri dati, di ogni elemento possa essere utile per la valutazione dei requisiti e delle competenze richiesti dalla normativa specifica.

2) copia di documento identificativo in corso di validità

luogo e data :

FIRMA.....

1

76. Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte

²Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
 - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.